



TRIBUNALE DI URBINO

Nrg. 294/10

Il Giudice Designato,
ad esito della riserva assunta all'udienza del 4.11.2010;

RILEVATO

che la difesa ricorrente, nel delineare le ragioni sottese alla proposizione dell'azione di reintegrazione del possesso nonché dell'azione di manutenzione, formulata in via subordinata, lamenta che P R , procedendo all'indebita esecuzione di fatto della pregressa sentenza di divisione della comunione ereditaria, oggetto di gravame, ha recintato con del "nastro segnaletico" e con dei picchietti i fondi ad essa assegnati dalla sentenza impugnata ed altresì, a mezzo del proprio difensore, ha diffidato P S. "dall'eseguire lavori" su tali terreni.

La difesa ricorrente deduce, inoltre, che tale condotta appare antigiuridica, sì da dover essere sussunta all'ambito dello spoglio violento o, quantomeno, essere qualificata come molestia, atteso che le sentenze di divisione non hanno natura di condanna sicchè non possono essere attratte all'ambito precettivo di cui all'art. 282 c.p.c. e, pertanto, acquistano efficacia esecutiva solo ad esito del passaggio in giudicato; che, tuttavia, nel caso di specie, la sentenza di divisione è stata appunto appellata e, dunque, si palesa priva di efficacia esecutiva, sì da non poter conferire alcuna legittimità all'altrui *agere*.

La difesa resistente riconosce che P R ha provveduto all'opposizione del nastro segnaletico e dei picchietti nonché all'invio della diffida, deducendo però la legittimità di tale attività in quanto in sostanza esecutiva della sentenza di divisione, e la carenza in essa dei connotati dello spoglio non avendo precluso a P S la prosecuzione del godimento dei fondi, manifestatosi, nello specifico, tramite il compimento delle lavorazioni agricole in epoca successiva all'apposizione della recinzione.

Altresì, deduce che "è P S che con l'azione di reintegra nel possesso così come proposta vorrebbe conseguire un possesso esclusivo che invece non ha e non può avere", sì da proporre in via riconvenzionale azione di manutenzione.

CONSIDERATO

che l'indagine deve muovere dallo scrutinio della legittimità della condotta posta in essere da P R , non essendovi alcuna contestazione in ordine alla titolarità in capo al ricorrente della situazione possessoria ed, anzi, la difesa resistente lamenta l'esercizio, ad opera di P

Silvano di un possesso esclusivo riconoscendogli, dunque, la titolarità quantomeno del compossesso.

Al proposito, appare irrilevante indugiare sulla qualificazione della natura giuridica della sentenza di divisione e sulla delimitazione dell'ambito precettivo della norma di cui all'art. 282 c.p.c. e, dunque, verificare, alla luce di orientamenti giurisprudenziali per lo più minoritari, se la sentenza di divisione possano essere qualificate come costitutive con valenza di condanna implicita.

Infatti, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere che le sentenze di divisione abbiano efficacia di condanna o che la norma sopra richiamata postuli l'immediata efficacia esecutiva di tutte le sentenze quale che sia la loro natura, la condotta posta in essere dalla resistente si configurerebbe pur sempre come illegittima, sì da doverne poi analizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli sulla situazione possessoria esercitata da P S

In tal senso, come noto, vi è che le sentenze, anche quelle di condanna, qualora ad esse non faccia seguito la spontanea esecuzione del soccombente, devono essere attuate tramite il ricorso alle forme tipizzate dell'azione esecutiva, essendo stigmatizzato dall'ordinamento il ricorso a forme di esecuzione privata dei provvedimenti giurisdizionali.

Sicché, nel caso di specie, sempre postulando per mera ipotesi l'immediata efficacia esecutiva della sentenza di divisione, l'intento di P R di recuperare il possesso esclusivo dei fondi quale effetto della sentenza, in carenza della cooperazione di P S, avrebbe dovuto trovare attuazione tramite esecuzione per consegna o rilascio, nell'ambito del cui procedimento, tra l'altro, il ricorrente avrebbe poi potuto attivare i rimedi oppositivi previsti a tutela dell'esecutato.

Diversamente, P R ha proceduto per le vie di fatto, ponendo in essere una condotta illegittima che sottintende l'*animus spoliandi* e della quale occorre verificare il coefficiente di lesività del possesso di P S.

Sul punto, l'informatore P C, figlio del ricorrente, ha dichiarato che "*dopo l'apposizione del nastro il campo in Monte Celso è stato arato*".

La dichiarazione, non scovra da contraddittorietà come rilevato nel verbale di udienza del 17.9.2010, rileva, comunque, la prosecuzione dell'esercizio del possesso, ad opera di P

S, in epoca successiva all'apposizione del nastro segnaletico e dei picchietti.

Altresi, l'informatore M M, figlio della resistente, ha dichiarato che P

S "*dopo la delimitazione dei lotti ... in alcune occasioni ha continuato ad accedere ai campi ... procedendo alla ripuntatura, a diserbare a rullare ed a raccogliere olive*".

L'accesso di P S ai campi, in epoca successiva alla loro delimitazione, è confermata anche dall'informatore C M.

Infine, la difesa resistente ha prodotto fotografie che mostrano P S alla guida di un trattore, e dunque intento ad eseguire lavorazioni agricole, all'interno di un campo recintato con del nastro segnaletico.

Vi sono, pertanto, elementi probatori sufficienti ed idonei a far ritenere che la condotta posta in essere da P R non abbia privato il ricorrente della possibilità di attendere alla coltivazione dei fondi, sì da non poter essere qualificata come spoglio, conclusione questa che è rafforzata anche da un approccio presuntivo alla vicenda laddove si ponga l'attenzione sulla cedevolezza della recinzione realizzata, inidonea di per sé ad ostacolare l'accesso ai campi.

Tale assunto non appare compromesso dalle dichiarazioni rese dall'informatore T M , sentito all'udienza del 17.9.2010, secondo cui " i campi da un anno sono incolti" atteso che tale dichiarazione, tralasciando la contraddittorietà con quanto riferito dagli altri informatori, non dimostra di per sé l'efficacia preclusiva all'accesso derivante dell'apposizione del nastro segnaletico ma, per lo più, potrebbe lumeggiare sulla reazione di P S all'altrui condotta, dimostrando cioè la volontà del ricorrente di conformarsi alla *prohibitio*, compiendo, tuttavia, una scelta ad egli imputabile e non imposta dalla modificazione dello stato dei luoghi.

Deve, pertanto, concludersi nel senso della non riconducibilità all'ambito dello spoglio della condotta posta in essere da P R .

Di contro, tale condotta deve essere qualificata come molestia dell'altrui possesso.

Sul punto, come noto, occorre rilevare che la molestia può concretizzarsi in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa, oggetto dell'altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi, nonché può attuarsi tramite iniziative *lato sensu* di diritto, consistenti in una dichiarazione di volontà contenuta in un atto giudiziale o stragiudiziale rivolto a contestare l'altrui possesso senza realizzare alcun mutamento della consistenza esteriore della cosa e, dunque, senza incidere materialmente sul potere di fatto, ma potendo in pericolo tale potere, turbando, per tale via, il godimento della cosa (in tal senso, *ex pluribus*, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4415 del 26.10.1989).

Orbene, nel caso di specie, la condotta di P R ha dato luogo sia a molestie di diritto che a molestie di fatto.

In tale ottica, ed alla luce di quanto sopra osservato, la missiva del 27.8.2009, documento n. 2 della produzione della difesa ricorrente, laddove diffida P S " dall'eseguire lavori sui terreni" annunciando, in caso di mancata adesione alla diffida, la volontà di "agire legalmente nei suoi confronti in ogni sede opportuna e competente", manifesta l'intenzione di attentare all'altrui possesso, palesandosi come molestia di diritto.

Altresì, l'apposizione del nastro segnaletico e dei picchietti, sebbene portatrice di un coefficiente fiavole di disturbo, si risolve pur sempre nella modificazione dello stato dei luoghi con conseguente ricaduta nelle modalità di godimento del possessore, in una certa misura coartato nella scelta dei punti da cui accedere ai fondi.

Diversamente, qualora si volesse ritenere che tale condotta pur modificando l'esteriorità dei fondi non abbia inciso in maniera significativa sul godimento dei medesimi, essa dovrebbe comunque essere apprezzata in senso negativo in quanto collegata alla sottostante molestia di diritto, della quale costituisce l'attuazione pratica e, dunque, la conferma dell'attualità e della concretezza del proposito di attentare all'altrui possesso.

Ne consegue che l'azione di manutenzione deve essere accolta e, secondo le modalità indicate in dispositivo, deve essere ordinato a P. R. di rimuovere i picchietti ed il nastro segnaletico nonché di astenersi dal proibire a P. S. di accedere ai fondi e coltivarli.

Diversamente, sebbene la domanda riconvenzionale possa essere formulata anche nell'ambito del procedimento delineato dagli artt. 669 bis e ss c.p.c., richiamati dall'art. 703 c.p.c. (in tal senso, Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 31.10.2007 ed, in termini analoghi, Tribunale di Bari, ordinanza del 23.7.2007, Tribunale di Bergamo, ordinanza del 18.7.2002 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 6103 del 24.6.1994) deve essere rigettata l'azione proposta da P. R.

Al proposito, vi è che la difesa resistente, nel delineare le ragioni della pretesa, si limita a dedurre che P. S., tramite il presente ricorso, " vorrebbe conseguire un possesso esclusivo che invece non ha e non può avere".

E' però evidente che tale doglianza, non comportando in caso di accoglimento un'utilità sostanziale ulteriore rispetto alla situazione derivante dal rigetto della domanda principale, non dà luogo ad una domanda riconvenzionale ma si traduce in una eccezione volta a contestare l'avverso ricorso o, quantomeno, ad evitare che per il tramite di esso P. S. possa conseguire una situazione possessoria più estesa di quella di partenza, evenienza questa invero scongiurata dalla misura sopra adottata che, pur consentendo al ricorrente di proseguire senza molestie nel godimento dei fondi, non sancisce l'esclusività del possesso del ricorrente né comporta di per sé l'esclusione di P. R. dal godimento.

Diversamente, qualora si volesse interpretare la domanda di P. R. nel senso di doglianza volta a stigmatizzare la condotta di P. S. che avrebbe trasformato l'originario compossesso in possesso esclusivo facendo suoi i frutti dei campi, essa, pur configurandosi questa volta come domanda riconvenzionale poiché diretta al recupero del compossesso, non potrebbe essere accolta.

Infatti, in primo luogo, tale condotta, vale a dire la trasformazione del compossesso a possesso esclusivo, darebbe luogo ad una situazione di spoglio mentre la difesa resistente ha espressamente qualificato il rimedio esperito come azione di manutenzione, richiamando espressamente la norma di cui all'art. 1170 c.c.

Al riguardo, come noto, mentre la proposizione dell'azione di reintegrazione non preclude al Giudice di qualificare i fatti prospettati quali mere turbative, con conseguente possibilità di attuare i rimedi di cui all'art. 1170 c.c. senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato poiché l'azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione costituendo la semplice turbativa un *minus* rispetto alla privazione totale del possesso (così, *ex pluribus*, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6844 del 17/06/1991), la proposizione dell'azione di manutenzione preclude, pena la violazione del principio della domanda sotto il profilo dell'indebito slargamento del *petitum*, l'accoglimento di misure dal contenuto ripristinatorio che travalicano la richiesta di cessazione della turbativa.

In secondo luogo, qualora si volesse ritenere che la condotta stigmatizzata vada intesa come turbativa e non come spoglio, considerando, dunque, come molestia la mancata distribuzione dei frutti del fondo, o qualora si volesse ritenere, ad esito di una interpretazione "salvifica" della domanda, che la difesa resistente, al di là delle espressioni utilizzate, abbia proposto in via riconvenzionale azione di reintegrazione del possesso, l'istanza sarebbe ugualmente non suscettibile d'accoglimento.

Infatti, la difesa ricorrente ha rappresentato che P S esercita in via esclusiva il possesso dei fondi da altre dieci anni ed ha eccepito l'altrui decadenza dall'azione.

Come noto, il rispetto del termine di decadenza contemplato dalle norme di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c., si eleva a presupposto di legittimità dell'azione, sicché grava in capo a chi propone il rimedio possessorio l'onere di provare la tempestività dell'azione.

Tuttavia, P R a fronte dell'eccezione di decadenza, non ha superato l'onere probatorio su essa gravante.

Al riguardo deve osservarsi che alcun elemento probatorio in tal senso utile può desumersi dalle dichiarazioni rese dagli informatori, sottolineando, in particolare, che l'informatore M

M si è limitato a rappresentare che "*il ricorrente non distribuiva frutti, lamentando la sterilità, la poca resa, dei campi*", senza, tuttavia, lumeggiare sul *dies a quo* di tale comportamento.

Le spese del procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a P. R. di procedere entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla rimozione dei picchetti e del nastro segnaletico e di astenersi dal diffidare P. S. dall'accedere e dal coltivare i seguenti fondi:
 1. terreni siti in località Montalto di Tarugo di Fossombrone, individuati al catasto terreni del Comune di Fossombrone, al foglio n., particelle nn.
 2. terreni siti in località Monte Celso di Fossombrone, individuati al catasto terreni del Comune di Fossombrone, al foglio n., particelle nn.
- autorizza P. S., qualora entro il termine sopra indicato P. R. non abbia rimosso i picchetti ed il nastro segnaletico, a procedere personalmente in tal senso;
- rigetta la domanda formulata da P. R.;
- condanna P. R. al rimborso, in favore di P. S. delle spese del procedimento, che si liquidano in euro 28,00 per spese, euro 106,74 per spese non imponibili, euro 750,00 per diritti ed euro 1.150,00 per onorari, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario del 12,5%;

Urbino, 23.11.2010


Il Giudice Designato
Vito Savino



29 NOV. 2010

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE -
(Giulia Tili)



N° 1490/10 RGAE
N° 63/11 REP.

TRIBUNALE DI URBINO

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio e costituito da:
 dr. Alessandro Pascolini Presidente rel.
 dr. Paolo Cigliola Giudice
 dr. Egidio de Leone "
 sciogliendo la riserva che precede

OSSERVA

- 1) la reclamante impugna l'ordinanza 29/11/2010 con cui è stata disposta la manutenzione del composseso di P S , e rigettata la domanda riconvenzionale di manutenzione del proprio composseso di P R ;
- 2) Il reclamo è infondato;
- 3) Pronunziata sentenza di divisione, la P non avrebbe potuto eseguirla direttamente, delimitando con picchetti e nastro segnaletico la parte a lei assegnata;
- 4) Tale delimitazione, pur non impedendo a P S l'accesso (per cui il primo giudice ha respinto la domanda principale di reintegrazione) costituisce certamente molestia di fatto; parimenti la diffida ad astenersi dal coltivare il campo costituisce certamente molestia di diritto;
- 5) Correttamente quindi il primo giudice ha ordinato la cessazione di tali comportamenti e la rimozione dei loro effetti;
- 6) Del pari correttamente il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale di manutenzione del composseso della P R , non comprendendosi invero, dalla lettura della comparsa di costituzione della stessa, in che cosa consisterebbe la denunciata turbativa del composseso;
- 7) Se poi la turbativa si fa consistere nella coltivazione del fondo, anche per la parte assegnata a P R , è vero che, come ha osservato il primo giudice, tale condotta è stata posta in essere da diversi anni, con la conseguente decadenza;
- 8) Le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

condanna P R alla rifusione in favore di P S delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, di cui euro 500,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali.

Così deciso ad Urbino il 20/1/2011

Depositato in Cancelleria il 26 GEN 2011
 L'ASSISTENTE CANCELLIERIARIO
 (Dr.ssa Claudia CARIGI)



Il presidente est.
 Alessandro Pascolini